



Deliberazione del Commissario ad Acta, Dott. Ettore Attolini

n. 1 del 05/08/2008

OGGETTO: LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 120: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA E ALTRE NORME IN MATERIA SANITARIA”.

IL COMMISSARIO AD ACTA

in materia di Attività Libero professionale Intramuraria, giusta delibera D.G.R. Puglia n. 204 del 22.02.08

Dott Ettore ATTOLINI

L’anno 2008, il giorno 5 del mese di agosto in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

Premesso che:

- la legge 3 agosto 2007 n. 120 riguardante “disposizioni in materia di attività libero professionale e altre norme in materia sanitaria” ha prorogato la scadenza del 31 luglio 2007 per l’esercizio della attività libero professionale definita *allargata* al 31 gennaio 2009; la suddetta legge prevede, inoltre, una serie di adempimenti da mettere in atto da parte delle aziende sanitarie;
- con nota n. 24/8558/AOS/1 del 4 settembre 2007 il competente ufficio dell’Assessorato alle politiche della salute della Regione richiedeva all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di Ricerca e di Cura a Carattere Scientifico di Bari, di trasmettere la relazione in merito agli adempimenti individuati dal comma 5 della legge 120/2007 nonché il piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionali e A.L.P.I., distinti per U.O., entro il 7 dicembre 2007;
- la Giunta Regionale, al fine di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge in oggetto, ha nominato con Deliberazione n. 204 del 22 febbraio 2008 il Dott. Ettore Attolini, Dirigente Medico Responsabile dell’Ufficio Valutazione Qualità, Accreditamento e Sviluppo Organizzativo della

Azienda Universitario Ospedaliera Policlinico di Bari, Commissario ad Acta dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II";

- il Direttore Generale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" ha autorizzato il Dott. Ettore Attolini ad espletare l'incarico di Commissario ad Acta;
- l'Attività Libero Professionale Intramuraria è stata disciplinata dalla Regione Puglia, in ottemperanza al DPCM 27.03.2000, con linea guida regionale (delibera della Giunta Regionale n. 616 del 28.05.2002);
- nell' Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" è presente regolamento per l'esercizio della attività libero professionale intramuraria, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 16 febbraio 2006, da aggiornare alla luce sia delle disposizioni contenute nella legge in oggetto e recepite nel presente atto deliberativo, che del protocollo di intesa con le OO.SS. dell'area della Dirigenza Medica, dell'area della dirigenza S.P.T.A e dell'area di Comparto, attualmente in fase di avanzata elaborazione.

Preso atto che:

- l' Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" ha di recente istituito (su specifica indicazione del Commissario ad Acta) una articolazione organizzativa dedicata alla gestione della attività libero professionale intramuraria (deliberazione DG n. 260 del 25 luglio 2008), ad integrazione della Deliberazione n. 133 D.G. del 20 marzo 2007 che individuava le funzioni relative alla gestione complessiva dell' A.L.P.I., assegnandole alle diverse articolazioni organizzative dell'istituto;
- le disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **a** della legge in oggetto (centralizzazione del sistema di prenotazione relativo a tutta la attività libero professionale intramuraria, con **compilazione da parte di personale dell'Istituto di agende di prenotazione separate** da quelle relative alla attività resa dai professionisti in regime istituzionale) sono parzialmente disattese in quanto, mentre la attività di prenotazione delle prestazioni da erogare in regime di A.L.P.I. definita *pura* viene regolarmente effettuata dal C.U.P. aziendale in **agende separate** e nelle stesse giornate e fasce orarie dedicate alle prenotazioni delle prestazioni da erogare in regime istituzionale, nel caso dell'A.L.P.I. definita *allargata* le prenotazioni avvengono contattando direttamente i dirigenti autorizzati, che provvedono solo successivamente a comunicare l'elenco delle prestazioni effettuate;
- le disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **b** della legge in oggetto (riscossione dei compensi relativi all'A.L.P.I. effettuata dalle articolazioni aziendali preposte e comunque esclusivamente ad opera di personale dipendente dell'Ente) sono parzialmente disattese in quanto, mentre per l'A.L.P.I. definita *pura* l'Ufficio Ticket provvede ad incassare il compenso (al momento della prenotazione o comunque prima della erogazione della prestazione) e a rilasciare regolare fattura all'utente, nel caso dell'attività svolta in regime di A.L.P.I. definita *allargata* i professionisti incassano direttamente dagli utenti l'onorario, rilasciano dettagliata ricevuta su apposito bollettario dell'Istituto e versano all'ufficio cassa dell'Istituto il 50% delle somme relative, con modalità e tempi non uniformi; successivamente l'Istituto, in base a quanto stabilito nel Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I. (deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 16

febbraio 2006), procede ad effettuare le operazioni di compensazione e di accredito delle somme residue;

- le disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **c** della legge in oggetto (totale copertura dei costi derivanti dalla utilizzazione di personale aziendale appositamente e *formalmente* individuato, all'interno delle tariffe del professionista autorizzato ad esercitare in regime di A.L.P.I. definita *allargata*) sono parzialmente disattese in quanto non risultano applicate alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I.; in particolare, in attesa di un accordo in tal senso con le OO.SS. dell'area del Comparto (ancora in fase di definizione), non si è ancora proceduto (così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I. e segnalato inoltre nella Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 19 aprile 2007) alla individuazione formale del personale del Comparto che partecipa in maniera indiretta alla effettuazione della prestazione e che collabora alla organizzazione della libera professione intramuraria ;
- in relazione, ancora, alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **c** della legge in oggetto, **l'Istituto** ha sviluppato un sistema di gestione della **contabilità** relativa alle attività espletate in regime di A.L.P.I. **separato** da quello relativo alle attività istituzionali (nota prot. 08.210 del Responsabile Area Gestione Risorse Finanziarie del 01/08/2008);
- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **d** della legge in oggetto (monitoraggio Aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, attivazione dei meccanismi di riduzione dei tempi medi di attesa, garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere d'urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta) **l'Istituto**: a) attraverso il sistema di rilevazione informatizzata delle prestazioni gestito dalla Direzione Medica di Presidio, è in grado di procedere in tempo reale al monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate sia nell'ambito della attività istituzionale (una rilevazione effettuata in data 01/08/2008, prot. 604/D.S.P., ha mostrato l'esistenza di elementi di criticità relativamente ad alcune tipologie di prestazioni, in particolare quelle di radiologia senologica con tempi superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti) che di quelle erogate in regime di A.L.P.I.; b) è in grado di promuovere l'acquisto di pacchetti di prestazioni ex art. 55 (come già avvenuto per le prestazioni aggiuntive di radiologia senologica attivate con Delibera n. 139 D.G. del 20 marzo 2007 - che fissava come periodo temporale di acquisto delle prestazioni aggiuntive dell'U.O. di Radiologia Senologica n. 12 mesi - e attualmente non ancora riproposta), con aggiunta di tali prestazioni a quelle garantite nell'ambito della attività istituzionale e al di fuori di quelle erogate in regime di A.L.P.I.; c) garantisce la priorità assoluta alle prestazioni con carattere d'urgenza, che vengono erogate nell'arco delle 72 ore ed, in alcuni casi, anche entro le 48 ore;
- all'interno dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" vengono attualmente erogate in regime di A.L.P.I., sia pura che allargata, solo prestazioni ambulatoriali e non di ricovero (è prevista la attivazione di quest'ultima tipologia di prestazioni in regime di A.L.P.I., una volta effettuato il trasferimento dell'Istituto all'interno della nuova sede);
- l' A.L.P.I. definita *pura* viene svolta attualmente da n. 28 Professionisti all'interno dei locali messi a disposizione dall'Istituto, mentre l' A.L.P.I. definita *allargata* viene svolta attualmente da n. 9 Professionisti all'interno dei propri studi (tali dati potrebbero subire delle variazioni a seguito del

processo di verifica, attivato su specifica indicazione del Commissario ad Acta ed attualmente in corso);

- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **e** della legge in oggetto (prevenzione delle situazioni che determinino un conflitto d'interessi o di forme di concorrenza sleale; fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare) **l'Istituto** sta avviando (su indicazione del Commissario ad Acta, come di seguito specificato e per il tramite dell'Ufficio A.L.P.I., solo di recente istituito con Deliberazione DG n. 260 del 25 luglio 2008) le necessarie procedure finalizzate all'adeguamento alle disposizioni di legge;
- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **f** della legge in oggetto (adeguamento dei provvedimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a, b, c, anche nel periodo transitorio necessario per rendere disponibili i locali destinati a tale attività) **l'Istituto**, con il concorso dell'Area Gestione Tecnico-Patrimoniale, sta procedendo ad identificare gli spazi dedicati allo svolgimento dell'A.L.P.I. all'interno della nuova struttura (nota del Responsabile Area Gestione Tecnica patrimoniale n. 08.832 dell'11/07/2008), il trasferimento nella quale è previsto nel corso del 2009;
- per gli adempimenti alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **g** della legge in oggetto (progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni in regime istituzionale ai tempi medi di erogazione in A.L.P.I.) valgono le stesse considerazioni sviluppate in relazione agli adempimenti alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 4 lettera **d**;
- ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al punto precedente, va ancora osservato che: *a)* i volumi di attività relativi sia alle prestazioni erogate in regime istituzionale che a quelle erogate in regime di A.L.P.I. vengono attualmente gestiti dalla medesima procedura; *b)* i sistemi di codifica della tipologia delle prestazioni erogate in entrambi i regimi (Istituzionale e A.L.P.I.) sono sovrapponibili; *c)* una analisi preliminare dei tabulati rivela che i volumi di attività istituzionale ed i relativi fatturati, stratificati per tipologia di prestazioni ed aggregati per U.O., superano in tutti i casi i fatturati A.L.P.I. (come da tabulati elaborati:
 - dall' Area Gestione Risorse Finanziarie, relativi all'anno 2007 e al periodo gennaio-maggio 2008, comunicati con nota prot. 08.211 A.G.R.F. del 01/08/2008
 - dall' U.O.S.E., relativi all'anno 2007 e al primo trimestre 2008, comunicati con nota prot. n. 86 del 01/08/2008;
- le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 4 lettere **a-g** della legge in oggetto (prima di procedere alla loro implementazione) sono state oggetto di una Conferenza di Servizio indetta dal Commissario ad Acta e svoltasi in data 27 giugno 2008 (come da verbale della conferenza) e successivamente illustrate dal Commissario ad Acta ai dirigenti medici e sanitari dell'Istituto (con particolare riferimento a quelli interessati alla proroga della autorizzazione ad esercitare in regime di A.L.P.I. definita *allargata* fino al 31 gennaio 2009, così come previsto dalla legge n. 120), nel corso di una riunione svoltasi in data 11 luglio 2008. Alla nota di convocazione della riunione (nota del Commissario ad Acta del 30 giugno 2008) era allegata una **scheda**, da restituire al dirigente responsabile dell'U.O.S.E. entro una settimana dalla ricezione, contenente le informazioni necessarie ai fini della concessione della proroga della A.L.P.I.: numero di prestazioni annue superiore a **200** (così come esplicitamente indicato nel verbale dell'Organismo di Verifica A.L.P.I. del 25/03/2008); sede unica di svolgimento dell'attività; giornate in cui viene

svolta e orari di apertura degli studi privati; tipologia delle prestazioni erogate e dei relativi onorari (concordati con l'Istituto); numero massimo di visite giornaliere; dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale; accettazione della connessione remota presso il proprio studio. Nel corso della riunione è stato inoltre spiegato che, una volta pervenute le risposte, l'Area Gestione Tecnico-Patrimoniale avrebbe proceduto ad un "collaudo informatico" presso gli studi dei professionisti che erogano prestazioni in regime di A.L.P.I. definita *allargata*, superato il quale, sulla base della istruttoria predisposta dall'U.O.S.E., la Direzione Generale avrebbe concesso la proroga della autorizzazione. In sintesi, la articolazione del processo prevede:

- operazione di resettaggio completo del sistema a cura dell' U.O.S.E., mediante elaborazione delle informazioni contenute nelle scheda compilate dai professionisti e restituite entro il 15 luglio 2008;
- attivazione della connessione remota presso lo studio dei professionisti che esercitano in regime di A.L.P.I. definita *allargata* e relativo addestramento per l'utilizzo corretto del software aziendale, a cura dell'Area Gestione Tecnico-Patrimoniale entro il 31 luglio 2008 (termine successivamente prorogato dal Commissario ad Acta al 20 settembre 2008, a seguito di esplicita richiesta del Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale contenuta nella nota n.857 del 16/07/2008);
- acquisizione di computer dotato di MODEM e attivazione di collegamento internet da parte dei professionisti che esercitano in regime di A.L.P.I. definita *allargata* (entro la stessa data).

Ritenuto che:

- per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **a** della legge in oggetto (attualmente disattesa soltanto nella parte relativa alle modalità di prenotazione delle prestazioni da erogare in regime di A.L.P.I. definita *allargata*), venga data piena e rapida attuazione alle disposizioni contenute nella disposizione emanata dalla Direzione Generale n. prot. 3019 del 19 marzo 2008 che prevede per i dirigenti autorizzati ad esercitare in A.L.P.I. definita *allargata* la possibilità di attivare presso i propri studi una modalità di prenotazione remota tramite installazione del software aziendale: tale procedura consente di alimentare in tempo reale le agende di prenotazione delle prestazioni erogate in regime A.L.P.I. definita *allargata* sia dalla postazione C.U.P. aziendale che dalle postazioni remote installate presso gli studi dei professionisti, con possibilità di verifica bilaterale e contemporanea delle stesse;
- presso tutti gli sportelli C.U.P. devono essere disponibili le agende separate delle attività istituzionali e di quelle erogate in regime di A.L.P.I. (così come già previsto nella nota D.G. prot. 7858 del 20 luglio 2007);
- la redazione della agenda delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. da ogni singolo Professionista, comprensiva della tipologia delle prestazioni, dei giorni ed orari di erogazione, deve essere curata dallo stesso gruppo operativo che cura l'agenda delle prestazioni istituzionali;

- la disponibilità di entrambe le agende presso i locali del C.U.P. aziendale garantisce che i cittadini possono scegliere liberamente la modalità di erogazione della prestazione richiesta avendo a disposizione:
 - 1) l'agenda delle attività istituzionali (con i relativi tempi di attesa) comprensiva anche delle prestazioni effettuate nell'ambito di progetti per l'abbattimento delle liste di attesa alle quali si accede con l'impegnativa del medico e il pagamento dell'eventuale Ticket se dovuto,
 - 2) l'agenda delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. (con indicazione delle relative tariffe e tempi di attesa) alle quali poter accedere nei giorni, ore e sedi indicate previa prenotazione e pagamento della tariffa;
- per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **b** della legge in oggetto (attualmente disattesa soltanto nella parte relativa alle modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. definita *allargata*), venga avviata una revisione di tale procedura secondo le seguenti direttrici:
 - a) offrire agli utenti un ampio ventaglio di opzioni per il pagamento delle prestazioni richieste ed erogate in regime di A.L.P.I. definita *allargata*:
 - presso l'Ufficio Ticket (modalità già attiva);
 - mediante bollettino di C/C postale (modalità già attiva), disponibile c/o gli sportelli CUP/Ticket e scaricabile dal sito internet dell'Istituto;
 - mediante bonifico bancario (modalità già attiva)
 - mediante P.O.S. (che sarà attivato entro il 31 agosto 2008, come da nota n.857 del 16/07/2008 del Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale).
 - b) attivare procedure per il rilascio agli utenti di regolare fattura da parte dell'Istituto, eliminando, in tal modo, l'uso degli attuali bollettari:
 - nel caso di pagamento presso l'Ufficio Ticket la fattura (come già avviene attualmente) deve essere rilasciata contestualmente;
 - nel caso di pagamento attraverso una delle forme alternative consentite, la fattura deve essere spedita al domicilio dell'utente successivamente alla erogazione della prestazione;
- per effetto di quanto previsto al punto precedente, la prestazione potrà essere effettuata dal professionista solo previa esibizione del documento attestante l'avvenuto pagamento, in analogia a quanto comunemente si verifica nell'ambito della attività istituzionale in relazione al pagamento del ticket;
- l'operazione di ritiro definitivo dei bollettari ancora in possesso dei professionisti autorizzati all'esercizio dell'A.L.P.I. *allargata*, sarà effettuata contestualmente alla attivazione delle nuove modalità di funzionamento dell'A.L.P.I. e comunque entro il 30 settembre 2008, al fine di allineare il percorso di prenotazione con quello di riscossione;
- la predisposizione, la messa a regime ed il monitoraggio delle attività previste e disposte dal Commissario ad Acta, ai fini dell'adempimento alle disposizioni contenute nell' art. 1 comma 4 lettere **a – b**, sia a cura dell'Ufficio A.L.P.I. in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, l'Area Gestione Risorse Finanziarie e l'Area Gestione Tecnico Patrimoniale;
- fino al 30 settembre 2008 i professionisti autorizzati ad esercitare in regime di A.L.P.I. definita *allargata* possono continuare a riscuotere direttamente il compenso delle prestazioni erogate

- presso il proprio studio, purché venga rispettato il termine di 30 giorni, come previsto dal regolamento aziendale, successivamente modificato con nota del Commissario Straordinario n. 7897 del 24 luglio 2006, per il versamento dei proventi presso l' Economato; in caso di reiterate inadempienze sarà sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P.I. definita *allargata*;
- per favorire la corretta applicazione di quanto previsto ai punti precedenti ai fini dell'adempimento alle disposizioni contenute nell' art. 1 comma 4 lettere **a - b**, l'Istituto preveda una formazione *ad hoc* per il personale degli Uffici Ticket e C.U.P.;
 - per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **c** della legge in oggetto (attualmente disattesa nella parte relativa alla applicazione di alcune disposizioni contenute anche nel Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I., con particolare riferimento all'art. 23, così come riportato inoltre anche nella Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 19 aprile 2007) venga avviata una verifica della applicazione del tariffario vigente, allo scopo di determinare se:
 - vi sia corrispondenza tra le tariffe in precedenza concordate dai Professionisti con l'Istituto e quelle realmente praticate;
 - sia ancora in grado di assicurare l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per la corretta gestione dell'A.L.P.I., determinando quella necessaria condizione di pareggio, richiesta dalla normativa vigente, tra la **contabilità** relativa alle attività istituzionali e quella relativa alle attività espletate in regime di A.L.P.I.;
 - al fine di consentire lo svolgimento di tali operazioni di verifica, **le tariffe A.L.P.I. attualmente in vigore** siano mantenute **invariate sino al 31 agosto 2008** e si **proceda ad un loro eventuale aggiornamento successivamente a quella data** (come peraltro proposto dall'Organismo di promozione dell' A.L.P.I. nella riunione del 28 febbraio 2008 e sollecitato dall'Organismo di verifica dell'A.L.P.I. nel verbale della riunione del 4 marzo 2008, entrambi istituiti con Deliberazione del Direttore generale n. 78 del 20 febbraio 2007) ;
 - per effetto di quanto previsto al punto precedente, si rende necessario procedere dopo il 31 agosto 2008 alla (eventuale) rideterminazione delle tariffe secondo una metodologia che prevede, nel rispetto delle normative vigenti e per garantire la totale copertura dei costi di gestione del sistema, di aumentare l'onorario proposto dal professionista **in particolare** degli importi previsti a beneficio del personale di supporto e della percentuale riservata ad alimentare il fondo comune dei dirigenti;
 - per garantire la piena applicazione del Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I. attualmente in vigore, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 23, vengano avviate a conclusione le consultazioni con le OO.SS. di tutte le Aree, al fine di pervenire rapidamente ad una definizione complessiva di tale materia;
 - la gestione della **contabilità** relativa alle attività espletate in regime di A.L.P.I. sia mantenuta **separata** (come già avviene attualmente) da quella relativa alle attività istituzionali;
 - pur essendo gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **d** della legge in oggetto soddisfatti all'interno dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", si rende comunque necessario (a cura della Direzione Medica di Presidio e in considerazione dell'imminente trasferimento presso la nuova sede) il monitoraggio mensile dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, ai fini della rapida attivazione di meccanismi di riduzione dei tempi medi di attesa nel caso della rilevazione di eventuali criticità all'interno del sistema;

- per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **e** **l'Istituto** garantisca la piena funzionalità dell'Ufficio A.L.P.I., di recente istituzione;
- per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **f** della legge in oggetto, l'Istituto (attraverso l'Area Gestione Tecnico Patrimoniale e la Direzione Sanitaria) provveda ad identificare gli spazi dedicati allo svolgimento dell'A.L.P.I. all'interno della nuova struttura (il trasferimento nella quale è previsto nel corso del 2009), tenendo conto anche della mutate necessità logistiche che si determineranno per effetto del passaggio di tutti i Professionisti al regime di A.L.P.I. definita *pura* dopo il 31 gennaio 2009;
- nella nuova sede sia prevista la attivazione di uno sportello C.U.P.-TICKET dedicato unicamente all'A.L.P.I.;
- qualora l'area destinata ad accogliere l'A.L.P.I. fosse agibile prima del 31 gennaio 2009, l'Istituto proceda in anticipo al trasferimento integrale di tale attività all'interno della nuova struttura e alla revoca contestuale della autorizzazione ad esercitare in regime di *allargata*;
- nel caso in cui i tempi di trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede o quelli di attivazione degli ambienti destinati ad accogliere l'A.L.P.I. dovessero sconfinare oltre il 31 gennaio 2009, l'Istituto provveda a mettere a disposizione dei Professionisti autorizzati ad esercitare in regime di A.L.P.I. definita *pura* (non essendo più consentita la forma *allargata* oltre tale data) degli spazi alternativi o adattando alcuni ambienti interni (così come riferito dal Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale nella nota 3887 del 16 aprile 2008) o procedendo ad affittare delle strutture esterne;
- pur essendo gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **g** della legge in oggetto pienamente soddisfatti all'interno dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", si rende comunque necessario (a cura della U.O.S.E.) il monitoraggio mensile dei volumi delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale stratificati per tipologia di prestazioni ed aggregati per U.O. confrontati con quelli relativi alle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I., ai fini della rapida attivazione di meccanismi correttivi nel caso della rilevazione di eventuali criticità all'interno del sistema;
- a seguito della nota 08.857 del 16/07/2008 del Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale, le disposizioni contenute nella lettera del Commissario ad Acta (protocollo n. 15 del 30/06/2008) ed in particolare le operazioni di attivazione della connessione remota presso lo studio dei professionisti che esercitano in regime di A.L.P.I. *allargata*, previste inizialmente entro il 31 luglio 2008, dovranno essere ultimate entro e non oltre il 20 settembre 2008 per consentire **la messa a regime del sistema a partire dal 1 ottobre 2008**;
- per effetto di quanto previsto in precedenza, non sarà più possibile a partire dal **giorno della entrata in vigore ufficiale della nuova procedura (1 ottobre 2008)** continuare ad alimentare le agende a posteriori;
- al fine di garantire una corretta informazione agli utenti dell'Istituto, deve essere attivato presso il C.U.P. un apposito ufficio informazioni (supportato da un servizio di segreteria telefonica) cui i cittadini possono rivolgersi per conoscere le modalità di erogazione delle singole prestazioni e i relativi tempi di attesa; inoltre, si rende necessario procedere entro il 1 ottobre 2008 ad un aggiornamento del sito web dell'Istituto con le novità introdotte nelle modalità di funzionamento dell'A.L.P.I.

DELIBERA

- che per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **a** della legge in oggetto (attualmente disattesa soltanto nella parte relativa alle modalità di prenotazione delle prestazioni da erogare in regime di A.L.P.I. definita *allargata*), venga data piena e rapida attuazione alle disposizioni contenute nella disposizione emanata dalla Direzione Generale n. prot. 3019 del 19 marzo 2008 che prevede per i dirigenti autorizzati ad esercitare in A.L.P.I. definita *allargata* la possibilità di attivare presso i propri studi una modalità di prenotazione remota tramite installazione del software aziendale: tale procedura consente di alimentare in tempo reale le agende di prenotazione delle prestazioni erogate in regime A.L.P.I. definita *allargata* sia dalla postazione C.U.P. aziendale che dalle postazioni remote installate presso gli studi dei professionisti, con possibilità di verifica bilaterale e contemporanea delle stesse;
- che presso tutti gli sportelli C.U.P. devono essere disponibili le agende separate delle attività istituzionali e di quelle erogate in regime di A.L.P.I. (così come già previsto nella nota D.G. prot. 7858 del 20 luglio 2007);
- che la redazione della agenda delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. da ogni singolo Professionista, comprensiva della tipologia delle prestazioni, dei giorni ed orari di erogazione, deve essere curata dallo stesso gruppo operativo che cura l'agenda delle prestazioni istituzionali;
- che la disponibilità di entrambe le agende presso i locali del C.U.P. aziendale garantisce che i cittadini possono scegliere liberamente la modalità di erogazione della prestazione richiesta avendo a disposizione:
 - 1) l'agenda delle attività istituzionali (con i relativi tempi di attesa) comprensiva anche delle prestazioni effettuate nell'ambito di progetti per l'abbattimento delle liste di attesa alle quali si accede con l'impegnativa del medico e il pagamento dell'eventuale Ticket se dovuto,
 - 2) l'agenda delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. (con indicazione delle relative tariffe e tempi di attesa) alle quali poter accedere nei giorni, ore e sedi indicate previa prenotazione e pagamento della tariffa;
- che per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **b** della legge in oggetto (attualmente disattesa soltanto nella parte relativa alle modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. definita *allargata*), venga avviata una revisione di tale procedura secondo le seguenti direttrici:
 - a) offrire agli utenti un ampio ventaglio di opzioni per il pagamento delle prestazioni richieste ed erogate in regime di A.L.P.I. definita *allargata*:
 - presso l'Ufficio Ticket (modalità già attiva);
 - mediante bollettino di C/C postale (modalità già attiva), disponibile c/o gli sportelli CUP/Ticket e scaricabile dal sito internet dell'Istituto;
 - mediante bonifico bancario (modalità già attiva)
 - mediante P.O.S. (che sarà attivato entro il 31 agosto 2008, come da nota n.857 del 16/07/2008 del Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale).
 - b) attivare procedure per il rilascio agli utenti di regolare fattura da parte dell'Istituto, eliminando, in tal modo, l'uso degli attuali bollettari;

- nel caso di pagamento presso l'Ufficio Ticket la fattura (come già avviene attualmente) deve essere rilasciata contestualmente;
 - nel caso di pagamento attraverso una delle forme alternative consentite, la fattura deve essere spedita al domicilio dell'utente successivamente alla erogazione della prestazione;
- che per effetto di quanto previsto al punto precedente, la prestazione potrà essere effettuata dal professionista solo previa esibizione del documento attestante l'avvenuto pagamento, in analogia a quanto comunemente si verifica nell'ambito della attività istituzionale in relazione al pagamento del ticket;
- che l'operazione di ritiro definitivo dei bollettari ancora in possesso dei professionisti autorizzati all'esercizio dell'A.L.P.I. *allargata*, sarà effettuata contestualmente alla attivazione delle nuove modalità di funzionamento dell'A.L.P.I. e comunque entro il 30 settembre 2008, al fine di allineare il percorso di prenotazione con quello di riscossione;
- che la predisposizione, la messa a regime ed il monitoraggio delle attività previste e disposte dal Commissario ad Acta, ai fini dell'adempimento alle disposizioni contenute nell' art. 1 comma 4 lettere **a – b**, sia a cura dell'Ufficio A.L.P.I. in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, l'Area Gestione Risorse Finanziarie e l'Area Gestione Tecnico Patrimoniale;
- che fino al 30 settembre 2008 i professionisti autorizzati ad esercitare in regime di A.L.P.I. definita *allargata* possono continuare a riscuotere direttamente il compenso delle prestazioni erogate presso il proprio studio, purché venga rispettato il termine di 30 giorni, come previsto dal regolamento aziendale, successivamente modificato con nota del Commissario Straordinario n. 7897 del 24 luglio 2006, per il versamento dei proventi presso l' Economato; in caso di reiterate inadempienze sarà sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P.I. definita *allargata*;
- che per favorire la corretta applicazione di quanto previsto ai punti precedenti ai fini dell'adempimento alle disposizioni contenute nell' art. 1 comma 4 lettere **a - b**, l'Istituto preveda una formazione *ad hoc* per il personale degli Uffici Ticket e C.U.P.;
- che per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **c** della legge in oggetto (attualmente disattesa nella parte relativa alla applicazione di alcune disposizioni contenute anche nel Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I., con particolare riferimento all'art. 23, così come riportato inoltre anche nella Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 19 aprile 2007) venga avviata una verifica della applicazione del tariffario vigente, allo scopo di determinare se:
 - vi sia corrispondenza tra le tariffe in precedenza concordate dai Professionisti con l'Istituto e quelle realmente praticate;
 - sia ancora in grado di assicurare l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per la corretta gestione dell'A.L.P.I., determinando quella necessaria condizione di pareggio, richiesta dalla normativa vigente, tra la **contabilità** relativa alle attività istituzionali e quella relativa alle attività espletate in regime di A.L.P.I.;
- che al fine di consentire lo svolgimento di tali operazioni di verifica, **le tariffe A.L.P.I. attualmente in vigore** siano mantenute **invariate sino al 31 agosto 2008** e si **proceda ad un loro eventuale aggiornamento successivamente a quella data** (come peraltro proposto dall'Organismo di promozione dell' A.L.P.I. nella riunione del 28 febbraio 2008 e sollecitato

dall'Organismo di verifica dell'A.L.P.I. nel verbale della riunione del 4 marzo 2008, entrambi istituiti con Deliberazione del Direttore generale n. 78 del 20 febbraio 2007) ;

- che per effetto di quanto previsto al punto precedente, si rende necessario procedere dopo il 31 agosto 2008 alla (eventuale) rideterminazione delle tariffe secondo una metodologia che prevede, nel rispetto delle normative vigenti e per garantire la totale copertura dei costi di gestione del sistema, di aumentare l'onorario proposto dal professionista **in particolare** degli importi previsti a beneficio del personale di supporto e della percentuale riservata ad alimentare il fondo comune dei dirigenti;
- che per garantire la piena applicazione del Regolamento di disciplina dell'A.L.P.I. attualmente in vigore, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 23, vengano avviate a conclusione le consultazioni con le OO.SS. di tutte le Aree, al fine di pervenire rapidamente ad una definizione complessiva di tale materia;
- che la gestione della **contabilità** relativa alle attività espletate in regime di A.L.P.I. sia mantenuta **separata** (come già avviene attualmente) da quella relativa alle attività istituzionali;
- che pur essendo gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **d** della legge in oggetto soddisfatti all'interno dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", si rende comunque necessario (a cura della Direzione Medica di Presidio e in considerazione dell'imminente trasferimento presso la nuova sede) il monitoraggio mensile dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, ai fini della rapida attivazione di meccanismi di riduzione dei tempi medi di attesa nel caso della rilevazione di eventuali criticità all'interno del sistema;
- che per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **e** **l'Istituto** garantisca la piena funzionalità dell'Ufficio A.L.P.I., di recente istituzione;
- che per ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **f** della legge in oggetto, l'Istituto (attraverso l'Area Gestione Tecnico Patrimoniale e la Direzione Sanitaria) provveda ad identificare gli spazi dedicati allo svolgimento dell'A.L.P.I. all'interno della nuova struttura (il trasferimento nella quale è previsto nel corso del 2009), tenendo conto anche della mutate necessità logistiche che si determineranno per effetto del passaggio di tutti i Professionisti al regime di A.L.P.I. definita *pura* dopo il 31 gennaio 2009;
- che nella nuova sede sia prevista la attivazione di uno sportello C.U.P.-TICKET dedicato unicamente all'A.L.P.I.;
- che qualora l'area destinata ad accogliere l'A.L.P.I. fosse agibile prima del 31 gennaio 2009, l'Istituto proceda in anticipo al trasferimento integrale di tale attività all'interno della nuova struttura e alla revoca contestuale della autorizzazione ad esercitare in regime di *allargata*;
- che nel caso in cui i tempi di trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede o quelli di attivazione degli ambienti destinati ad accogliere l'A.L.P.I. dovessero sconfinare oltre il 31 gennaio 2009, l'Istituto provveda a mettere a disposizione dei Professionisti autorizzati ad esercitare in regime di A.L.P.I. definita *pura* (non essendo più consentita la forma *allargata* oltre tale data) degli spazi alternativi o adattando alcuni ambienti interni (così come riferito dal Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale nella nota 3887 del 16 aprile 2008) o procedendo ad affittare delle strutture esterne;
- che pur essendo gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera **g** della legge in oggetto pienamente soddisfatti all'interno dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", si rende comunque

necessario (a cura della U.O.S.E.) il monitoraggio mensile dei volumi delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale stratificati per tipologia di prestazioni ed aggregati per U.O. confrontati con quelli relativi alle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I., ai fini della rapida attivazione di meccanismi correttivi nel caso della rilevazione di eventuali criticità all'interno del sistema;

- che a seguito della nota 08.857 del 16/07/2008 del Responsabile Area Gestione Tecnico Patrimoniale, le disposizioni contenute nella lettera del Commissario ad Acta (protocollo n. 15 del 30/06/2008) ed in particolare le operazioni di attivazione della connessione remota presso lo studio dei professionisti che esercitano in regime di A.L.P.I. *allargata*, previste inizialmente entro il 31 luglio 2008, dovranno essere ultimate entro e non oltre il 20 settembre 2008 per consentire la **messa a regime del sistema a partire dal 1 ottobre 2008**;
- che per effetto di quanto previsto in precedenza, non sarà più possibile a partire dal **giorno della entrata in vigore ufficiale della nuova procedura (1 ottobre 2008)** continuare ad alimentare le agende a posteriori;
- che al fine di garantire una corretta informazione agli utenti dell'Istituto, deve essere attivato presso il C.U.P. un apposito ufficio informazioni (supportato da un servizio di segreteria telefonica) cui i cittadini possono rivolgersi per conoscere le modalità di erogazione delle singole prestazioni e i relativi tempi di attesa; inoltre, si rende necessario procedere entro il 1 ottobre 2008 ad un aggiornamento del sito web dell'Istituto con le novità introdotte nelle modalità di funzionamento dell'A.L.P.I.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

Dott. Ettore Attolini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° _____ pagine e n° _____ fogli.

Il Segretario

Bari, li _____

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Oncologico

Dal 05.08.2008 al in corso

Bari, lì 05.08.2008
